MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Direttore generale *delegato*

VISTO il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278 e, in particolare, gli articoli 3, comma 1, che ripetono: "*La riduzione contributiva … è riconosciuta … per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 22 novembre 2017, n. 18, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*" e, in particolare, il paragrafo 2, 1°cpv e il paragrafo 4, 3° cpv, che hanno rispettivamente ribadito: "*la domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e – comunque- per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata …*"; "*Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda … è l'aver già beneficato…per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 27 novembre 2017, n. 19 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c),*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Direttore generale *delegato*

D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 3 ottobre 2019, n. 17 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale vengono conferiti al dott. Gennaro Gaddi i poteri di adozione di atti indifferibili, urgenti e necessari della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 110996 del 17 dicembre 2021, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, a seguito di contratto di solidarietà del 2 dicembre 2022, per il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022, per le unità operative di PALERMO e di REGGIO DI CALABRIA, nei confronti di un numero massimo complessivo di lavoratori pari a 18 unità;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30 novembre 2022 ai sensi ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022, a seguito di accordo di solidarietà del 2 dicembre 2022, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 50.544,04 (cinquantamilacinquecentoquarantaquattro/00) per le medesime unità operative di PALERMO e di REGGIO DI CALABRIA;

VISTA la nota prot. n. 40/1606 del 14 febbraio 2023 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, con la quale sono stati notificati alla società indicata nel dispositivo, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "n*uove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di decontribuzione per superamento del periodo massimo di fruizione del beneficio contributivo nel quinquennio mobile (ventiquattro mesi) per la sede di PALERMO e all'ammissione totale alla riduzione contributiva per la sede di REGGIO DI CALABRIA, relativamente alla quale ha già usufruito di tredici mesi di sgravio nel quinquennio mobile;

CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito

avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 14 febbraio 2023;

RITENUTO pertanto che la domanda di riduzione contributiva di cui sopra, presentata in data 30 novembre 2022 dalla società indicata nel dispositivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 e s.m.i., dell'articolo 3, comma 1, dei decreti interministeriali 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, nonché del paragrafo 2, 1° cpv e paragrafo 4, 3°cpv, della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2017, n. 18 cit., è totalmente inammissibile per la sede di PALERMO e parzialmente ammissibile per la sede di REGGIO DI CALABRIA, in quanto, in base al combinato disposto di tali norme regolatrici, il beneficio contributivo può essere usufruito, in relazione alla medesima unità operativa aziendale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, mentre la società T.D.S. GROUP SOC. COOP. S.C.A.R.L. - appalto FERSERVIZI lotto 6 - ha già beneficiato:
per la sede operativa di PALERMO, di ventiquattro mesi di decontribuzione nel quinquennio mobile, precisamente dal 01.12.2019 al 31.05.2020, dal 01.06.2020 al 30.11.2020 e dal 01.12.2020 al 30.11.2021,
per la sede operativa di REGGIO DI CALABRIA, di tredici mesi di decontribuzione nel quinquennio mobile, precisamente dal 01.12.2019 al 31.05.2020, dal 01.06.2020 al 30.11.2020 e dal 01.12.2020 al 31.12.2020,
giusta decreti di ammissione n. 100 del 2 aprile 2021, n. 136 del 25 maggio 2021 e n. 182 del 16 dicembre 2021;

ACQUISITA in data 26 luglio 2023 dalla società indicata nel dispositivo la rideterminazione della stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo nella misura massima di € 17.374,50 (diciassettemilatrecentosettantaquattro/50) commisurata al minor periodo di sgravio contributivo ammissibile per l'unità operativa di REGGIO DI CALABRIA, unitamente all'elenco dei lavorator ivi occupati

D E C R E T A

Articolo 1

1.Il rigetto dell'istanza di riduzione contributiva presentata in data 30 novembre 2022, per il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022, **per l'unità operativa di PALERMO** - appalto FERSERVIZI lotto 6 - dalla società **T.D.S. GROUP SOC. COOP. S.c.a.r.l**., C.F. 05636330721, con sede legale in BARI, PEC: info@pec.tdsgroup.eu, per inammissibilità per contrasto con le disposizioni del decreto-legge del 1 ottobre 96, n. 510 e s.m.i., articolo 6, comma 4, dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278 e dell'articolo 3, comma 1 della Circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2017, n. 18, paragrafo 2, 1°cpv e paragrafo 4, 3°cpv..

Articolo 2

1. È ammessa, per il periodo **dal 01.12.2021 al 31.10.2022**, **per l'unità operativa di REGGIO DI CALABRIA -** appalto FERSERVIZI lotto 6 - la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 17.374,50 (diciassettemilatrecentosettantaquattro/50)**, in favore della società **T.D.S. GROUP SOC. COOP. S.c.a.r.l.,** C.F. 05636330721, con sede legale in BARI, PEC: info@pec.tdsgroup.eu, in riferimento a un numero massimo di **6** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in atti.

Articolo 3

1. L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo articolo 2, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, articolo 22, commi 3 e 5 e articolo 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Articolo 4

1. La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui al precedente articolo 2 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali adottati dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
2. L'INPS, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, conseguentemente imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Direttore generale *delegato*

Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.07.28 15:51:06 +02'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"